



COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA



Accordo procedimentale ex art. 11 legge n. 241/90 e art. 6 LR 11/04

TRA IL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA (VI) E CRISTOFARI ANTONELLA, CRISTOFARI MARIA E CRISTOFARI GRAZIA PER LO SPOSTAMENTO DEL VOLUME ESISTENTE SU TERRENO CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FG 13 MAPP. 43, 875, 1117 e 41, NELL'AREA ADIACENTE INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FG. 13 MAPP. 39, 510, 36, 1116, 1119, 1124 ESTENDENDO IL PERIMETRO DI NUCLEO RURALE

Tra le seguenti parti:

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA (VI) codice fiscale 00480160241, con sede in Piazza IV Novembre, 1 rappresentato in questo atto dall' Arch. Barnaba Seraglio, CF SRGBNB76D10L840D domiciliato per la carica in Noventa Vicentina, il quale dichiara di agire per conto del Comune stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 26, comma primo, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del Documento preliminare del Sindaco di cui alla D.C.C. n. 41 del 24 novembre 2022 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del, di approvazione del presente accordo procedimentale

E

CRISTOFARI ANTONELLA, [REDACTED]

CRISTOFARI MARIA [REDACTED]

CRISTOFARI GRAZIA [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata da Bisson Paola e Bisson Michela giusta procura allegata al presente

in qualità di proprietarie del terreno censito catastalmente al **FG. 13 MAPPALE. 43, 875, 1117 e 41, 39, 510, 36, 1116, 1119, 1124;**
di seguito, per brevità, denominata anche **"la ditta"**

Premesso che

- con domanda in data 22/02/2024 a prot. n. 4160 la ditta ha richiesto di poter spostare il volume esistente sul terreno catastalmente individuato al fg 13 mapp. 43, 875, 1117 e 41 dove insistono due fabbricati residenziali, nell'area adiacente individuata catastalmente al fg. 13 mapp. 39, 510, 36, 1116, 1119, 1124 estendendo il perimetro di nucleo rurale;
- il vigente PI classifica il terreno oggetto di richiesta di trasformazione di proprietà della ditta come zona Agricola;
- Il PAT include il terreno di proprietà della ditta interessato al presente accordo entro una zona d'ambito di area di urbanizzazione consolidata in ATO 1;

[REDACTED]

Interventi in fase di redazione. Il presente accordo è recepito dal piano degli interventi e ne costituirà parte integrante poiché regola sotto il profilo urbanistico gli interventi previsti nell'area cui afferisce. Quanto non specificato nel presente accordo in relazione all'intervento previsto è disciplinato dagli altri elaborati normativi del piano degli interventi.

ART. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

L'Amministrazione comunale si impegna ad inserire il presente accordo nella proposta di Piano degli Interventi da sottoporre al Consiglio Comunale, per la sua adozione;

La **Ditta** si impegna:

A. Alla cessione a titolo gratuito di una fascia di terreno lungo il fronte strada da individuare sul terreno di proprietà a partire dalla metà del fosso sul confine con via Saline, tale che lo spazio disponibile per la realizzazione della pista ciclabile sia almeno di 3,50 m a partire dalla striscia bianca del limite di carreggiata stradale. La cessione dovrà avvenire a richiesta della A.C. in sede di realizzazione dell'opera pubblica

B. In caso di trasferimento a terzi anche parziale delle aree oggetto del presente accordo, mediante specifica clausola da inserire nei relativi contratti, a rendere edotti i suoi aventi causa di tutti gli obblighi e oneri derivanti dall'accordo stesso, che dovrà essere allegato in copia a tutti i contratti, sia di Appalto che di trasferimento delle aree pena la decadenza degli atti stessi e dalla previsione urbanistica. La Ditta richiedente resta comunque responsabile in via solidale anche con i suoi successori ed aventi causa verso il Comune per tutti gli obblighi di cui al presente accordo.

Le parti concordano che il mancato o parziale adempimento degli obblighi del presente articolo da parte della ditta o dei suoi aventi causa, comporta la decadenza dell'accordo stesso, delle previsioni urbanistiche relative al nuovo inserimento nel PI, nonché il risarcimento del danno in favore del Comune di Noventa Vicentina ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile limitatamente agli impegni oggetto del presente accordo. L'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento potrà concedere limitate proroghe dei termini suddetti qualora ricorrano giustificate circostanze ed oggettive motivazioni per il ritardo dell'adempimento degli impegni assunti dalla ditta.

ART. 4 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia degli impegni assunti dal Comune di Noventa Vicentina con la sottoscrizione del presente accordo è subordinata all'approvazione del Nono Piano degli Interventi – seconda fase (PI) come definito dall'art. 18 LR 11/2004. Il Comune di Noventa Vicentina non assume alcuna responsabilità per l'eventuale esito negativo della procedura di formazione del nuovo PI.

ART. 5 – SPESE

La Ditta richiedente presta al Comune di Noventa Vicentina in modo esplicito e formale la più ampia ed illimitata garanzia per l'assunzione di tutte le spese, tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal presente accordo per sé stessa, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Ditta

Il Comune di Noventa Vicentina

Allegati:

Comune di Noventa Vicentina (VI)

Intervento n. 36

ESTRATTO ELAB. Tav. 1-2-2 Zone significative centro-sud - scala 1:2000

STATO DI FATTO



con evidenza dell'ambito della variazione proposta

Comune di Noventa Vicentina (VI)

Intervento n. 36

ESTRATTO ELAB. Tav. 1-2-2 Zone significative centro-sud - scala 1:2000

VARIANTE

